

COMUNE DI BANCHETTE - PIAO 2025-2027

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 27 marzo 2025.

Prima modifica approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 101 del 18 dicembre 2025

Sezione 3) Organizzazione e capitale umano - Sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale.

Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)

Sezione 3: Organizzazione e capitale umano

Sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP)

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA AL 31/12/2024:

TOTALE: n. 12 unità di personale

di cui:

- n. 12 a tempo indeterminato
- n. 0 a tempo determinato
- n. 12 a tempo pieno
- n. 0 a tempo parziale

SUDDIVISIONE DEL PERSONALE NELLE AREE DI INQUADRAMENTO

n. 1 . Area Funzionari a elevata qualificazione *così articolata:*

- n. 1 con profilo professionale di Funzionario contabile

n. 10 Area degli Istruttori *così articolate:*

- n. 5 con profilo professionale di Istruttore amministrativo
- n. 1 con profilo professionale di Istruttore tecnico
- n. 2 con profilo professionale di Istruttore contabile
- n. 2 con profilo professionale di Istruttore di polizia locale

n. 1 Area Operatori esperti

a) Facoltà assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa:

(calcoli aggiornati alla data della 1^a modifica al PIAO 2025-2027 – con riferimento al Rendiconto di gestione 2024)

a.1) Verifica degli spazi assunzionali a tempo indeterminato

Riferimenti normativi

- Art. 33, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd. Decreto Crescita, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Mille proroghe);
- Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, attuativo delle disposizioni di cui all’art. 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34;
- Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 13 maggio 2020 con la quale sono stati individuati gli elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa/entrate dei Comuni.

In applicazione delle regole introdotte dall’articolo 33, comma 2, del Decreto Legge 34/2019 convertito nella Legge 58/2019 e s.m.i., e del Decreto Ministeriale attuativo 17/03/2020, è stato effettuato il calcolo degli spazi assunzionali disponibili con riferimento al rendiconto di gestione 2024 annualità 2022, 2023 e 2024 per le entrate, al netto del FCDE dell’ultima delle tre annualità considerate, e dell’anno 2024 per la spesa di personale, si rileva quanto segue:

Calcolo spesa complessiva sostenuta per il personale

conti finanziari	RENDICONTO 2024
U.1.01.01.00.000	422.328,13 €
U.1.01.02.00.000	117.730,25 €
U.1.03.02.12.000	12.610,86 €
totale spese di personale D.M. 17 marzo 2020	552.669,24 €

Calcolo entrate correnti relative agli ultimi rendiconti approvati

entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio	2022	2.522.021,26 €
	2023	2.570.194,55 €
	2024	2.645.377,65 €
media aritmetica di entrate correnti dell'ultimo triennio		2.579.197,82 €
F.C.D.E. previsione assestato 2024		102.879,85 €
media entrate al netto F.C.D.E.		2.476.317,97 €

Tabelle DM 17 marzo 2020 per individuare i valori soglia di riferimento dell'Ente

FASCIA	POPOLAZIONE	TABELLA 1	TABELLA 3
A	0-999	29,50%	33,50%
B	1000-1999	28,60%	32,60%
C	2000-2999	27,60%	31,60%
D	3000-4999	27,20%	31,20%
E	5000-9999	26,90%	30,90%
F	10000-59999	27,00%	31,00%
G	60000-249999	27,60%	31,60%
H	250000-1499999	28,80%	32,80%
I	1500000>	25,30%	29,30%

Tabella 1: valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti

tabella 3: valori soglia di rientro per gli enti che hanno un rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti superiore a quello indicato nella tabella 1

Il DM 17/03/2020 prevede, che a partire dall'annualità 2025, si utilizzi unicamente la tabella 1.

Il Comune di Banchette si colloca nella fascia demografica D, avendo registrato al 31.12.2024 una popolazione di 3.121 abitanti e risulta essere un ente virtuoso poiché il rapporto percentuale tra spesa di personale e media delle entrate correnti, calcolata dopo l'approvazione del rendiconto 2024, pari al 22,32%, è inferiore al valore soglia di cui alla tabella 1 , pari al 27,20%.

Lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni, cioè fino al raggiungimento della soglia massima della tabella 1 del DM 17 marzo 2020, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale ed entrate correnti (al netto del F.C.D.E.) è il seguente

valore soglia	27,20%
spesa personale rendiconto 2024	552.669,24 €
media entrate correnti rendiconti 2022-2023- 2024 - FCDE assestato bilancio 2024	2.476.317,97 €
rapporto spesa di personale / media entrate correnti	22,32%
spesa complessiva virtuale al valore soglia del 27,2%	673.558,49 €
INCREMENTO MASSIMO fino al valore soglia	120.889,25 €

Il Comune si colloca, pertanto, entro la soglia più bassa, disponendo di un margine per capacità assunzionale aggiuntiva teorica rispetto a quella ordinaria, ex art. 4, comma 2, del d.m. 17 marzo 2020, da utilizzare per la programmazione dei fabbisogni di personale di euro 120.889,25, con individuazione di una "soglia" teorica di spesa di euro 673.558,49 insuperabile;

Conseguentemente, includendo le azioni assunzionali introdotte dal presente, dettagliate di seguito, si verifica il rispetto del contenimento della spesa di personale previsionale del triennio entro la somma data dalla spesa registrata nell'ultimo rendiconto approvato e degli spazi assunzionali concessi dal D.M. 17 marzo 2020, come su ricostruiti, nei seguenti valori:

SPESA DI PERSONALE ULTIMO RENDICONTO APPROVATO (2024) Euro 552.669,24 + TABELLA 1 D.M. Euro 120.889,25= LIMITE CAPACITA' ASSUNZIONALE Euro 673.558,49 ≥ SPESA DI PERSONALE PREVISIONALE 2025-2027 prevista
--

Alla luce di quanto sopra esposto:

- la programmazione dei fabbisogni risulta pertanto pienamente compatibile con la disponibilità concessa dal D.M. 17 marzo 2020;
- tale spesa risulta compatibile, con riferimento ai dati previsionali disponibili, con il mantenimento del rispetto della "soglia", secondo il principio della sostenibilità finanziaria, anche nel corso delle annualità successive, oggetto della presente programmazione strategica; i maggiori spazi assunzionali, concessi in applicazione del D.M. 17 marzo 2020, sono utilizzati, conformemente alla norma dell'articolo 33, comma 2, su richiamato, per assunzioni esclusivamente a tempo indeterminato.

a.2) Verifica del rispetto del tetto alla spesa di personale (calcoli aggiornati alla data della 1^a modifica al PIAO 2025-2027)

La spesa di personale per l'anno 2025, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del tetto di spesa di personale in valore assoluto determinato ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge 296/2006 come segue:

Valore medio di riferimento del triennio 2011/2013: euro 625.757,58
spesa di personale, ai sensi del comma 557, per l'anno 2025: euro 529.756,42

Rispetto spesa di personale, ai sensi del comma 557 per le altre annualità di bilancio:

- previsione anno 2026: euro 604.043,14
- previsione anno 2027: euro 583.878,14

a.3) Verifica del rispetto del tetto alla spesa per lavoro flessibile

Per quanto riguarda la spesa di personale afferente le forme di lavoro flessibile inizialmente prevista per l'anno 2025, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, si rileva che essa è compatibile con il rispetto dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, così determinata:

Il limite del valore spesa per lavoro flessibile è pari a euro 12.133,21 lordi (anno 2009)
Spesa massima per lavoro flessibile utilizzabile per l'anno 2025: euro 12.133,00

Nel Piao 2025-2027 approvato a marzo 2025, L'Ente prevedeva di dover ricorrere, nell'anno 2025, a forme di lavoro flessibile a fronte di comprovate esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale di seguito evidenziate:

- 1) per esigenze del servizio tecnico-manutentivo, nelle more della conclusione del procedimento di mobilità esterna ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di "Collaboratore tecnico-manutentivo", Area degli Operatori esperti, indetto con determinazione n. 8 del 30.12.2024 e pubblicato su portale inPA in data 22.01.2025;

2) per esigenze del servizio tecnico, nelle more dell'attivazione e definizione delle procedure per la copertura della cessazione verificatasi con decorrenza 1° gennaio 2024, a seguito di trasferimento mediante mobilità volontaria ex art. 30, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 165/2001, di una unità appartenente all'Area dei Funzionari e di Elevata Qualificazione (ex categoria D);

Per le esigenze del servizio tecnico-manutentivo di cui al **punto 1**, era stato previsto il ricorso alla seguente tipologia di lavoro flessibile: Cantieri di lavoro per persone disoccupate in condizione di particolare disagio sociale, finalizzate al rinforzo dell'occupabilità in prospettiva del re-inserimento lavorativo e sociale.

Fino al 28.02.2024 la Regione Piemonte ha finanziato al Comune un analogo cantiere, nell'ambito dell'opportunità offerta dalla L.r. n. 34/2008, per svolgere attività di natura tecnico/manutentiva. Di seguito il Comune ha proseguito con un progetto in autofinanziamento, ai sensi dell'art. 32 comma 9 della L.r. 34/08 e s.m.i., soggetto ad approvazione ed autorizzazione dalla Regione Piemonte, avviando un nuovo cantiere di lavoro con l'impiego di n. 2 persone, per 20 ore settimanali, a far data dal 2 aprile 2024, con termine previsto per il 19 luglio 2024 e poi successivamente prorogato fino all'11 aprile 2025.

La spesa per il progetto di cantiere è a carico del bilancio comunale ed è rappresentata dalla contribuzione riconosciuta ai lavoratori, dagli oneri riflessi, l'Irap e l'Inail e non è previsto alcun rimborso da parte dell'Amministrazione regionale. La spesa viene computata nella spesa per il personale ai sensi dell'art.1, commi 557 o 562, della legge n.296/2006 e soggiace alle limitazioni di cui all'art. 9 del d.l. n. 78/2010.

Alla data di approvazione del PIAO, marzo 2025, si prevedeva di estendere il progetto anche per l'anno 2025 con le medesime caratteristiche.

Alla data della presente modifica al PIAO 2025-2027 la situazione dei Cantieri di lavoro è la seguente:

- approvato un progetto di **cantiere di lavoro in autofinanziamento**, ai sensi dell'art. 32 comma 9 della LR 34/08 e s.m.i., per n. 2 persone disoccupate, per la durata di n. 104 giornate lavorative, approvato dal Settore Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n. 153/A1502B/2025 del 28.03.2025: avviato in data 14 aprile 2025 e terminato il 12 settembre 2025;

Prorogato il cantiere di cui sopra per il progetto denominato "Banchette solidale: lavoro e inclusione", a seguito di istanza inviata alla Regione Piemonte - Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, che ha autorizzato con comunicazione protocollo 0081278/2025 del 01.09.2025, acquisita agli atti al numero 9075 del 09.09.2025. Il cantiere è stato attivato in autofinanziamento ed è attualmente in corso: avvio di n. 2 persone disoccupate, a decorrere dal 13.09.2025 e fino al 28.04.2026, per un totale di 156 giorni, a completamento dei 260 previsti dalla suddetta L.R. 34/2008.

L'intera spesa per il progetto di cantiere lavoro di cui sopra è a carico del bilancio comunale ed è computata nella spesa per il personale ai sensi dell'art.1, commi 557 o 562, della legge n.296/2006 e soggiace alle limitazioni di cui all'art. 9 del d.l. n. 78/2010.

- presentata istanza di finanziamento alla Regione Piemonte per candidare un progetto di cantiere, per n. 1 persona disoccupata over 58, denominato "Un cantiere per il sociale a Banchette". Con Determinazione dirigenziale n. 392/A1502C/2025 del 08.07.2025 il Settore Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Piemonte, ha approvato la graduatoria definitiva dei progetti presentati a valere sul Bando Cantieri Over58 anni 2025/2026, tra cui quello del Comune di Banchette e con successiva Determinazione dirigenziale n. 474/A1502C/2025 del 11.08.2025 la Regione Piemonte ha autorizzato il finanziamento delle istanze ammesse in graduatoria.

Il percorso di cantiere di lavoro è stato avviato con Determinazione n. 64 del 12.11.2025, per n. 1 persona, per 30 ore settimanali, con la durata prevista di 260 giornate lavorative e a far data dal 17 novembre 2025 e termine previsto il 25 novembre 2026.

La spesa per il progetto di cantiere di cui sopra è finanziata dalla Regione Piemonte per la parte di contribuzione riconosciuta al lavoratore e i relativi oneri riflessi mentre a carico del bilancio comunale restano i costi per Irap, Inail e sicurezza. La spesa relativa ad Irap e Inail è computata nella spesa per il personale ai sensi dell'art.1, commi 557 o 562, della legge n.296/2006 e soggiace alle limitazioni di cui all'art. 9 del d.l. n. 78/2010.

Per le esigenze del servizio tecnico di cui al **punto 2**, nelle more della sostituzione dell'unità cessata, nell'anno 2025 il PIAO 2025-2027, approvato a marzo 2025, prevedeva il ricorso a personale a tempo determinato in una delle forme e con le caratteristiche previste dall'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 9 del D.LGS. n. 75/2017, che testualmente recita: *"le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché' avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35"*.

A tal fine il PIAO di marzo 2025 prevedeva la possibilità di optare anche con l'attivazione della procedura mediante lo scorrimento delle graduatorie concorsuali idonee, approvate da altri enti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 35, comma 5 ter, del Decreto Legislativo n° 165/2001.

Alla data di variazione del presente PIAO l'Ente non ha fatto ricorso a personale a tempo determinato, come sopra previsto.

Il PIAO approvato a marzo 2025 prevedeva inoltre che alla luce delle molteplici esigenze di carattere straordinario, temporaneo e non prevedibili che caratterizzano questo Comune nell'anno 2025, la Giunta comunale dovesse individuare un nuovo parametro del limite di spesa per il fabbisogno del personale a tempo flessibile, valido l'anno 2025, al fine di garantire il funzionamento delle funzioni essenziali dell'ente in forza di esigenze di carattere straordinario e temporaneo (Deliberazione n. 15/SEZAUT/2018/QMIG).

Con deliberazione n. 67 del 25.09.2025 la Giunta comunale ha rideterminato il fabbisogno della spesa flessibile del personale per l'anno 2025 in euro 13.100,00 (tetto 2009 euro 12.133,21);

a.4) Verifica dell'assenza di eccedenze di personale

Il Comune di Banchette ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con esito negativo.

a.5) Verifica del rispetto delle altre norme rilevanti ai fini della possibilità di assumere

Con riferimento alla verifica del presente punto, si rileva che:

- ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. 113/2016, convertito in legge 160/2016, l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

Conseguentemente, il Comune di Banchette non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale.

b) Stima del trend delle cessazioni (aggiornato alla data della 1^a modifica al PIAO):

b1. nell'anno 2024 si è verificata n. 1 cessazione per quiescenza per raggiunti limiti di età di unità addetta al servizio tecnico manutentivo – Area operatori (ex cat. A), a far data dal 1° giugno 2024;

b2. con decorrenza 1° gennaio 2024 si è verificata n. 1 cessazione per trasferimento mediante mobilità volontaria ex art. 30, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 165/2001, – servizio tecnico – Area dei Funzionari e di Elevata Qualificazione (ex categoria D), in servizio fino al 31.12.2023;

b3. Nell'anno 2023 si era verificata una cessazione di n. 1 unità lavorativa appartenente al servizio tecnico, area degli istruttori (ex cat. C), con decorrenza 19 settembre 2023, per decesso dipendente;

b.4 con decorrenza 16 dicembre 2025 cessazione di n. 1 unità lavorativa Agente di Polizia Municipale – Area istruttori – per dimissioni volontarie rassegnate.

Il dipendente ha espresso la a volontà di usufruire del “diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l'ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell'amministrazione di destinazione”, secondo quanto stabilito dall'art. 25, comma 10, del C.C.N.L. comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16.11.2022.

c) Stima dell'evoluzione dei fabbisogni (aggiornata alla data della 1^a variazione PIAO):

A conferma, a modifica e ad integrazione di quanto precedentemente approvato nell'ambito del PIAO 2024-2026 (deliberazione Giunta comunale n. 23/2024):

c1 – nell'anno 2024, sono state attivate le procedure di sostituzione di n° 1 unità lavorativa del servizio tecnico manutentivo appartenente all'area degli operatori (ex cat. A) di cui alla cessazione indicata al punto b1.

Si è concluso il procedimento di mobilità esterna ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per la copertura del posto cessato con l'assunzione di una unità a tempo indeterminato e pieno di “Collaboratore tecnico-manutentivo”, Area degli Operatori esperti, come da classificazione CCNL 16.11.2022 (previgente inquadramento cat. giuridica. B3), Comparto Funzioni Locali (o equivalente di altri comparti).

Con determinazione n. 6 del 12.05.2025 si è proceduto ad assunzione di n. 1 dipendente a tempo indeterminato e pieno, a seguito di trasferimento per mobilità dal Comune di Burolo, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., con

decorrenza 1° giugno 2025. Il dipendente è stato inquadrato nell'area degli Operatori esperti, profilo professionale di collaboratore tecnico manutentivo, cat. economica B4 + n. 1 differenziale stipendiale, con assegnazione presso l'Area LL.PP., manutenzione, ambiente e vigilanza.

Il valore di spesa annua (compresi oneri e indennità rischio ed escluso irap) è compatibile con tutti i limiti di spesa di personale a cui per legge soggiace l'Ente.

c2 – nell'anno 2025, con riferimento alla cessazione di cui al punto b2, con il PIAO approvato a marzo 2025 era stata prevista la sostituzione dell'unità cessata appartenente al servizio tecnico, con assunzione di n. 1 unità con il medesimo inquadramento (Area dei Funzionari e di Elevata Qualificazione - ex categoria D).

Alla data odierna l'assunzione è in corso di definizione, avendo sottoscritto un Accordo per l'utilizzo di una graduatoria, approvata dal Comune di Cuceglio con la Determinazione del Servizio Amministrativo n. 45 del 17.03.2025, per la copertura del posto di Funzionario Tecnico-direttivo, Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, a tempo indeterminato e pieno, da assegnare all'Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Vigilanza;

Ritendendo di accogliere la richiesta avanzata dalla candidata idonea in graduatoria, per la quale si sta formalizzando l'assunzione a tempo indeterminato, si prevede di coprire il posto a tempo parziale (50%) dalla data di assunzione (prevista nel 30 dicembre 2025) fino al 31.08.2026, con trasformazione a tempo pieno dal 01.09.2026. Si prevede inoltre la possibilità di proroga del tempo parziale, su richiesta della dipendente, per un massimo di 4 mesi (fino al 31.12.2026).

Valore di spesa annua (compresi oneri e indennità rischio ed escluso irap) è compatibile con tutti i limiti di spesa di personale a cui per legge soggiace l'Ente.

L'assunzione è contenuta entro i limiti imposti dalla normativa introdotta dal decreto interministeriale 17 marzo 2020 e delle norme vigenti in quel momento.

Per tutte le annualità oggetto del PIAO si prevede quanto segue:

- sostituzione delle unità di cui intervenga la cessazione per ragioni a oggi imprevedibili o assunzioni ulteriori, in conformità alla dinamica del fabbisogno dell'ente, nei limiti imposti dalla normativa introdotta dal Decreto interministeriale 17 marzo 2020 e delle norme al momento vigenti;
- ricorso a forme di lavoro flessibile nelle forme e con le caratteristiche previste dall'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 9 del D.LGS. n. 75/2017 e con il rispetto dei limiti alla spesa previsti dalla norma.

In tutti i casi l'Ente, tenendo conto di eventuali variazioni che si dovessero verificare nel corso del triennio, in materia di personale (es. comandi, part time, cessazioni ecc.) si riserva la possibilità di modificare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2025/2027.

d) Certificazioni del Revisore dei conti:

Si dà atto che la presente Sezione di programmazione dei fabbisogni di personale è stata sottoposta preventivamente all'esame del Revisore dei conti per l'accertamento della conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa di personale imposto dalla normativa vigente, nonché per l'asseverazione del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio ex art. 33, comma 2, del D.M. 34/2019 convertito in legge 58/2019, ottenendone parere positivo.

e) Informativa Organizzazioni Sindacali ed RSU

Si da inoltre atto che con nota prot. n°12104 del 12.12.2025 è stata data informativa alle organizzazioni sindacali ed alle RSU dell'adozione del presente piano triennale di fabbisogno del personale ai sensi dell'art. 4, comma 5, del CCNL funzioni locali sottoscritto il 16/11/2022.